
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Morte di una parte nel corso del giudizio, legittimazione processuale agli eredi, litisconsorzio necessario indipendentemente dalla scindibilità del rapporto sostanziale

La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi per tutta la durata del procedimento nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.1.2015, n. 1592

...omissis...

Premesso quanto segue:

con atto di citazione notificato il 13-14 marzo 1992 xxxxxxx conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, xxxxxxx lamentando che gli stessi avessero eretto su mappale n. 122, in violazione del disposto dell'art. 905, in materia di apertura di vedute e sporti, una costruzione priva, fra l'altro, di grondaie e pluviali nonché realizzata parzialmente sul fondo xxxxx con recinzione in rete metallica sconfinante nel fondo di esso attore, censito in catasto al fg. 7 mappale 121; chiedeva, previo accertamento del confine tra le proprietà delle parti, che i convenuti fossero condannati alla eliminazione delle opere costruite in violazione delle distanze legali ed all'arretramento delle recinzione;

disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di xxxxxxx., risultati comproprietari dei beni oggetto delle domande dell'attore, con sentenza del 5.2.1998 il Tribunale di Padova, accertato che i fabbricati xxxxxxx, come individuati nella planimetria del C.T.U., non rispettavano la distanza dal confine con la proprietà dell'attore, disponeva l'abbattimento delle parti di detti fabbricati a distanza non regolamentare ed ordinava ai convenuti il rilascio all'attore della parte di superficie del mappale 121 illegittimamente detenuta, sia per la recinzione apposta sul terreno dall'attore e sia per l'occupazione di altre porzioni mediante collocazione di materiale vario; condannava, inoltre, i convenuti, in solido, a regolarizzare i fori di finestra posti a distanza non regolare ed individuati dal C.T.U. sul fabbricato e sul fabbricato xxxnonché è i cornicioni di gronda sui fabbricati xxx; e a collocare grondaie e canali di scarico sui fabbricati xxx, al fine di regolarizzare lo scarico delle acque meteoriche sul fondo del xxx a rimuovere le canne fumarie dei fabbricati xxxxxxx poste sul muro di confine oltre alla rifusione delle spese di lite;

avverso tale sentenza xxxx. (quest'ultimo quale avente causa di xx.) proponevano appello chiedendo che venissero rigettate le domande del xxxxxx e che fosse accertato, in via incidentale, il loro acquisto, per usucapione, dell'area occupata e del diritto di tenere le veduta sul fondo confinante; resisteva xxx. che, con appello incidentale, lamentava la omessa liquidazione delle spese di C.T.U. anticipate da esso appellato;

disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di xxxx., rimasti contumaci, con sentenza depositata il 12.3.2003, la Corte di Appello di Venezia respingeva l'appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava Lxxxxx in solido, a rimborsare a xxxxxxxx e, per esso, ai coeredi Pxxx., le spese di C.T.U. per Euro 1874, 74 con condanna di Lxxx., in solido, alla rifusione, in favore degli appellati xxx., delle spese del grado; osservava la Corte di merito, per quanto ancor rileva nel presente giudizio:

a) la C.T.U. espletata in primo grado ed in sede di appello confermavano che il confine catastale era divergente da quello di fatto e che dai titoli di acquisto non emergevano altri elementi idonei ad individuare un posizionamento del confine diverso da quello risultante dai dati catastali, né dalle deposizioni testimoniali era dato trarre conferma della pluriventennale esclusiva occupazione, da parte degli appellanti, della porzione situata al di là del confine catastale;

b) secondo lo strumento urbanistico Pxxxxx del 1974, applicabile nella specie, quando il fabbricato sorge staccato dai confini laterali, la relativa distanza non poteva essere inferiore alla metà della sua altezza ma mai inferiore a metri 5;

avverso tale sentenza xxxxx. (quest'ultima quale usufruttuaria dell'immobile oggetto di causa, essendo nelle more deceduto L. I.) propongono ricorso affidato a sei motivi, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati; i ricorrenti lamentano:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101-292-161 c.p.c.; la Corte di Appello, pur avendo dichiarato la nullità della statuizione del primo giudice sulle domande nuove non notificate ai contumaci, le aveva esaminate nel merito, in difetto dell'accettazione del contraddittorio da parte dei contumaci, compresi xxxxxxxx non costituitisi nel giudizio di appello; la Corte di merito aveva, quindi, violato il principio del contraddittorio in quanto, anziché procedere alla rinnovazione delle indagini tecniche espletate nel giudizio di prime cure, si era limitato a conferire allo stesso C.T.U. nominato in primo grado un incarico integrativo, espletato sulla base di accertamenti già compiuti in precedenza;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., laddove il giudice di appello aveva fatto ricorso, al fine della individuazione del confine tra i due fondi al criterio sussidiario delle mappe catastali, omettendo l'esame del titolo prodotto dai Lxxxrogito Fxxxxxx del 20.11.1946) ove era riportata la misura dei mappali 123 e 122) e disattendendo la richiesta istruttoria di "analisi e data delle murature".

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 950-905 e 908 c.c. in relazione all'art. 2697 dell'accertamento del reale confine tra i due fondi aveva comportato una diversa valutazione della legittimità o meno delle vedute, fori-finestra e balconi, gronde, canne fumarie e scarico di acque;

4) violazione e falsa applicazione di norma urbanistica del xxxxxxx. del 1974 del Comune di xxxxxxxxx, sub specie di norma integrativa dell'art. 873 e ss.c.c.; la Corte di merito, incorrendo in un evidente errore interpretativo di detto strumento urbanistico, aveva affermato che, per la zona "Rxxxxx di completamento", quando il fabbricato sorge staccato dai confini laterali, la distanza dagli stessi del fabbricato non poteva essere inferiore alla metà della sua altezza ma mai inferiore a m. 5" (pag. 37 sent. imp.); tale disposizione poteva applicarsi solo ai confini laterali e non anche al confine posteriore rispetto alla strada pubblica, come erroneamente ritenuto dalla sentenza di appello;

5) insufficienza e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (accertamento della datazione e della grandezza del muro), laddove la Corte d'appello aveva omesso di accertare la data delle muratura in questione al fine di statuire sull'eccezione di usucapione formulata dai L.;

6) omessa motivazione sulla domanda relativa all'abbattimento delle canne fumarie, per violazione dell'art. 112 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; il giudice di appello aveva dichiarato la nullità della pronuncia del giudice di primo grado su tale domanda per pronuncia nel merito su una domanda nuova non notificata ai convenuti contumaci, in violazione dell'art. 292 c.p.c. e, tuttavia, la sentenza impugnata, atteso il rigetto dell'appello xxxxxx aveva confermato la pronuncia di primo grado sul punto, xxxx convenuti (odierni ricorrenti) a rimuovere le canne fumarie del xxx, poste sul muro di confine.

Tanto premesso, rileva il Collegio:

è certo il decesso di xxxxxxxxxxxxxxxx avvenuto nelle more del presente giudizio, come attestato dal relativo certificato di morte in atti; non risulta, peraltro, che

la ricorrente xxxxx. sia l'unica erede di xxx sicché occorre disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di Lxxx essendo gli stessi litisconsorti necessari in relazione alla natura delle domande proposte, con assegnazione del termine di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento; la morte di una parte nel corso del giudizio comporta, infatti, la trasmissione della sua legittimazione processuale agli eredi, i quali, i quali nel succederle, vengono a trovarsi per tutta la durata del procedimento nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 18264/2003; n. 18507/2006).

p.q.m.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nel termine di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento.

Rinvia xxxxxxxxxxx Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.

La Nuova Procedura Civile